

## Puglia

Struttura		
3° anno	3° anno	3° anno
2° anno	2° anno	2° anno
1° anno	1° anno	
3 anni integrati (20%+) Titolarità Scuola	3 anni mista Titolarità CFP	2 anni FP Titolarità CFP

Dati numerici		
A.s.f. 2002/3	n° percorsi 15	n° allievi 275
A.s.f. 2003/4	n° percorsi 20	n° allievi 366
A.s.f. 2004/5	n° percorsi 103	n° allievi 4.447
A.s.f. 2005/6	n° percorsi 172	n° allievi 3.218
A.s.f. 2006/7	n° percorsi 173	n° allievi 3.120
A.s.f. 2007/8	n° percorsi 159	n° allievi 2.664
A.s.f. 2008/9	n° percorsi 129	n° allievi 2.334

### Normativa:

- Protocollo MIUR-Regione 24 luglio 2003
- Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'USR 30 luglio 2003
- Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'USR 18 aprile 2007
- Regione Puglia: Ipotesi progettuale di sperimentazione dei nuovi percorsi formativi - Offerta Formativa secondo la Legge 53/03
- Determinazione Dirigenziale n. 1396/2008 e n. 2318/08 (attivazione di percorsi triennali relativi all'Offerta Formativa di Istruzione e Formazione - Professionale)
- Avviso OF/2009 per l'anno 2009-10

### Modello:

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (*triennali integrati con FP più del 20%*) (*FP triennale mista*) (*FP biennale integrale*).

L'ambito dell'interazione tra istruzione e FP è dato da: *coinvolgimento delle parti sociali* (incontri con le OO.SS.); *sussidi didattici*: (produzione di materiali didattici e pacchetti UFC per le competenze di base, trasversali e tecnico professionali); *formazione congiunta di formatori e docenti* (iniziale, in itinere e finale).

Bando regionale

### Sede di svolgimento:

Percorsi triennali di leFP a titolarità scuola.

Iscrizioni di norma presso i CFP (ma possono essere fatte anche presso le scuole).

La gestione didattico-organizzativa è delle scuole. Quella contabile-amministrativa relativa alle risorse è dei CFP.

Gli interventi di base e quelli di contenuto tecnico-culturale dovranno essere svolti dalla scuola; quelli tecnico-professionale e di stage presso il CFP.

I soggetti attuatori della sperimentazione sono gli organismi di formazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, punto b) della L. 845/75 e le istituzioni scolastiche.

Per i percorsi integrati di FP biennali e per i triennali misti l'iscrizione è presso il CFP.

---

**Formatori:**

Per gli interventi relativi alle competenze di base e trasversali e quelli di contenuto tecnico-culturale sono previsti, di norma, i docenti della scuola (60%).

I contenuti tecnico-professionali e l'organizzazione dello stage sono demandati ai formatori della formazione professionale (40%).

**Articolazione oraria:**

I percorsi sono strutturati per UFC e Unità di Apprendimento. Il monte ore triennale di ciascun percorso formativo integrato dovrà essere pari a quello previsto, in base alla disciplina vigente, per il corrispondente indirizzo di studi presente nella istituzione scolastica che attuerà il percorso, avendo comunque cura di riservare il 60% del monte ore allo sviluppo delle competenze di base e trasversali e il 40% del monte ore allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, ivi comprese le attività di tirocinio.

Le competenze di base sono stabilite per ogni progetto in modo autonomo rispetto ai programmi ministeriali.

**Elementi:**

Il curriculum dovrà prevedere: informazione; accoglienza; riallineamento potenziamento dei percorsi personalizzazione; orientamento; monitoraggio tutoraggio per le fasce deboli.

È previsto l'inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi ed alle famiglie in forma congiunta, di 20 ore per singola annualità da erogarsi ex ante, in itinere e nella fase finale dell'attività. Lo stage è di 600 ore nei 3 anni (al primo anno sono previste visite in azienda).

**Esiti e certificazioni:**

Al termine del III anno dei percorsi, sono previsti una certificazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di istruzione (art. 1, comma 622 della Legge 296/06) e una qualifica professionale regionale.

Le modalità delle prove d'esame saranno oggetto di una specifica intesa fra le parti.

Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori.

**Crediti:**

Per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi, si applica l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004, con la conseguente adozione dei modelli appositamente previsti.

Al termine del percorso triennale, se i crediti sono adeguati possono avere luogo passaggi per la continuazione del percorso in istruzione; gli allievi si presentano in qualità di privatisti agli esami per il conseguimento del titolo triennale di IP statale.

**Governo del sistema:**

Costituzione di un Comitato Paritetico di indirizzo, monitoraggio e valutazione composto dai rappresentanti della Regione Puglia, dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia e dalla Direzione regionale del lavoro.

Per garantire l'efficacia degli interventi e assicurare una reale integrazione tra i sistemi, con ampia informazione e condivisione dei risultati raggiunti, il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia è impegnato a predisporre un sistema di monitoraggio semestrale e valutazione in itinere e finale del sistema scolastico integrato con la formazione professionale. I risultati del monitoraggio e della valutazione costituiscono oggetto di analisi da parte del Comitato Paritetico, che potrà suggerire eventuali osservazioni e proposte migliorative.

**Standard formativi:**

Le qualifiche sono esattamente quelle previste dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 05/02/09 relativo all'istituzione del primo Repertorio delle figure professionali di ri-

ferimento a livello nazionale, stabilendone anche gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali.

Per la definizione degli standard formativi da osservare in relazione alle competenze di base e a quelle tecnico-professionali ci si riferisce a quanto previsto dall'art. 6 del Protocollo d'intesa del 18/04/2007 tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e precisamente: per gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, si applica l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15/01/2004.

Per gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, si fa riferimento all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 05/10/2006, relativamente alle figure professionali individuate e descritte negli appositi allegati, come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnico-professionali, in una prospettiva di raccordo con un quadro comune nazionale di standard professionali.

Per altre figure professionali, non ancora definite in un apposito Accordo, si adottano i criteri metodologici definiti nel documento tecnico allegato all'Accordo del 05/10/2006.

**Destinatari:**

Allievi che nell'anno scolastico di riferimento hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il superamento del relativo esame di Stato e comunque non abbiano compiuto il 18° anno di età. Gli interventi formativi sono diretti ad un numero massimo di 18 allievi per corso.